



25 NOV. 2022

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

IL FORNITORE
Mirilla Marchese

Denominata

"IL CIELO E' DI TUTTI - APS"

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore in forma di associazione di promozione sociale denominato:

"IL CIELO E' DI TUTTI - APS"

di seguito indicato con il termine "associazione"

2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Broni (Pv), in Via Cavour n. 12. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Statuto

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.

3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa.

4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 – Finalità

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione si propone di porsi come punto d'incontro e come serbatoio di stimoli e di opportunità per la crescita e lo sviluppo dei bambini.

Simona Frascimbene

Cristian

Dante

Chiosso

Caraffini

Doroteo

Vanna

Anna

Anton

Luca

Roberto

In particolare, l'associazione persegue le seguenti finalità:

- valorizzazione del gioco e della creatività come strumento di conoscenza e di aggregazione e come espressione dell'individualità e delle capacità di ognuno;
- crescita del benessere dei bambini attraverso una attività culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione del patrimonio culturale e artistico;
- promozione di iniziative per l'inclusione di bambini con caratteristiche particolari o condizioni di disadattamento;
- attenzione e cura nei confronti degli aspetti che riguardano il rapporto tra le generazioni;
- promozione di iniziative per sviluppare e aumentare le competenze comunicative di vario genere.

Art. 4 – Attività di interesse generale

1. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozioni delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. In particolare, per raggiungere i suoi scopi, l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- attività laboratoriali mirate alla socializzazione e all'acquisizione di competenze manuali
- attività di spettacolo e animazione
- attività educative che si ispirano alla pedagogia curativa
- organizzazione di incontri informativi per sostenere le famiglie durante la crescita dei bambini

Simona Pasquini
Chiara Conaffini
Eleonora Antonini

Cristian Danca
Sabot Vluha
Laura Pell
Lotta Pance

- organizzazione di momenti di incontro tra le generazioni proponendo racconti, canti e attività di vario genere
- organizzazione di progetti volti ad aumentare l'interesse dei bambini nei confronti degli animali e della natura
- organizzazione di gite, escursioni e visite culturali
- organizzazione di laboratori multilingue e tecniche comunicative

3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari. L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati quando necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può superare i limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs 117/2017.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

7. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

8. L'associazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti

Stefano Mascimbene
Chiara Conficini
Elena Antonini
Cristian Dante
Dario V. Lino
Dario Pell
Luigi V. Lino

pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5 – Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. La domanda di ammissione che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i trenta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.
7. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 – Diritti e doveri degli aderenti

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Ciascun socio ha diritto:
 - a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali;
 - d) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le

Silvana Mascimbene
Chiara Caraffini
Elisa Arfome

Cristian Barica
Dario Verna
Laura Cella
Luca Vignone

modalità predefinite dagli organi sociali.

3. Ciascun socio ha il dovere di:

- a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- c) di non arrecare danno all'Associazione;
- d) di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

- 1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso, per esclusione o per mancato pagamento della quota associativa entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza.
- 2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.
- 3. il socio, che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
- 4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.
- 5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

- 1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e

Simona Masimbera
Chiara Corroffini
Elena Antonini

Cristian Daniele
Dada V. Lina
Laura Odella
Roberta V. Lina

l'uguaglianza tra i soci.

2. La struttura associativa è composta:

- a) da un'Assemblea
- b) da un Consiglio Direttivo
- c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
- d) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'associazione regolarmente documentate autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto dal momento di iscrizione nel libro degli associati aggiornato al momento della convocazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, è presieduta da un membro del Consiglio eletto dall'Assemblea stessa. La funzione verbalizzante è assunta dal Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro associato nominato dall'Assemblea stessa.
3. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. La delega non è valida quando l'Assemblea deve deliberare in merito alla revoca del Consiglio Direttivo.
4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale nelle delibere relative all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e relative alle modifiche statutarie.
5. L'Assemblea si può svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione con espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché venga garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo. Tale modalità dovrà essere comunicata nell'avviso di convocazione delle assemblee.
6. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 10 – Competenze dell'Assemblea

Stefano Presimbene
Oliver Caraffini
Elena Anton

Cristian Danila
Dorotei Vilma
don Gell. Luotta Vannari

1. L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- b) elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- c) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
- d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
- h) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- i) approva eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- j) fissa l'ammontare del contributo associativo;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

Simone Mascimbene
Oliver Corffini
Elisa Antani

Cristian Danice
Sebasti Vilme
Luca Gell
Lotta Verme

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, fax, e-mail o altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza sia della prima che della seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che seconda convocazione, delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Stefano Masimbone
Chiara Coroffini
Elena Debonis
Cristian Daita
Doroteo V. Lina
Laura Orell
Angela Vannucchi

9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 10 componenti, eletti dall'Assemblea esclusivamente tra gli aderenti.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.
7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 comma 3.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta spedita tramite lettera, fax, e-mail o altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari inviata a tutti i consiglieri almeno sette giorni prima dalla data fissata e contenente l'ordine del giorno e l'indicazione della data, ora e sede della riunione. Le riunioni del consiglio possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione purché venga garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Tale modalità dovrà essere comunicata nell'avviso di convocazione delle assemblee.

2. Il Consiglio Direttivo:

Simona Masimbone
Elisa Carrifini
Elena Antonini

Cristian Danile
Dario Vile
Daniele
Lotta Vennar

- a) amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'Associazione
- b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi
- c) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale
- d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- e) approva o rigetta le domande di ammissione
- f) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci
- g) svolge ogni altra attività ed assume ogni decisione per ragioni di urgenza ratificate poi dall'Assemblea, purché esse non siano riservate, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.
4. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Presidente convoca entro sessanta giorni l'Assemblea per la loro sostituzione; i nuovi consiglieri scadono insieme con quelli che sono in carica all'atto della loro elezione.
5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare entro sessanta giorni l'Assemblea ordinaria per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso

Symone Mascimbenne
Elvira Conficini
Elena Anzani

Cristian Danca
Dorotea V. Luca
Donatella
Elvira Anzani

l'esterno.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.

5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

2. Il Vicepresidente:

- a) coadiuva il Presidente nella gestione della contabilità, del conto corrente e della cassa dell'Associazione.
- b) relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

3. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di tesoriere.

Art. 18 - Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

Art. 19- Organo di Controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

Stefano Mascipbene
Olivia Conoffini
Elena Antonin

Cristian Danilo
Dorotei Valina
Laura Gelli
Lotte Vanni

funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

2. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017.

Art. 20 - Libri sociali e registri

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) Il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

5. L'associazione dovrà tenere il libro delle adunanze dell'organo di controllo qualora nominato.

6. L'associazione deve tenere il registro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.

7. I libri sociali sono a disposizione del socio, a decorrere dal quindicesimo giorno lavorativo successivo al ricevimento di richiesta scritta, presso la sede sociale e nel giorno e orario che verrà concordato. In caso di forza maggiore, l'indisponibilità temporanea della documentazione, anche di parte di essa, per la quale è stato esercitato il diritto e formulata relativa richiesta, sarà tempestivamente comunicata per iscritto e motivata dall'organo amministrativo al socio richiedente mediante comunicazione scritta.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) da quote sociali
- b) da contributi pubblici e privati (da contributi degli aderenti, di persone fisiche e giuridiche, dello Stato, delle Regioni, enti ed istituzioni pubbliche, dell'Unione Europea e di organismi internazionali);

Stefano Mascimbene
Claudio Confini
Elena Anton...

Cristian Danilo
Sabato Velina
Lorenzo
Raffaella Vannucci

- c) da erogazioni, donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
 - d) da rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi
 - e) dagli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
 - f) da proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
 - g) da proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
3. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 22 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23 – Bilancio ed esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017.
3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositata presso la sede dell'Associazione, dove ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione, almeno 8 giorni prima della riunione dell'Assemblea. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120

Simone Masimbone *Cristian Danila*
Chiara Confini *Barbati Valeria*
Elena Anton *Donatella* *Roberta*

(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre.

8. Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e quelle a carattere strumentale e secondario

3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

Simone Mascimbene
Claudio Caraffini
Elena Antonini

Cristian Daita
Doroteo V. Lino
don Ofelia
Raffaella V. Manno

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Sig. Maria Pasquale
Claudia Corbelli
Elena Antonini

Cristina D'Amico
Dadati V. Lina
dan Opell - Letta Lancia

3 753 25/11/2022

0,00 TPQ22L000753000CC
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TPQ

IL FUNZIONARIO
Mirella Marchese



